

Avv. Antonio NICOLINI
Patrocinio nanti le Magistrature Superiori
Avv. Cristina GIANCOLA
Avv. Ezio ULLASCI

Cagliari, 28.01.2020

Spett.le
ANPS Sardegna
C.a. Presidente regionale
Cav. Sergio LISCI

Oggetto: Applicazione art. 54 DPR n. 1092/1973 al personale non militare.

Gent.mo Sig. Presidente,

in relazione alla questione in epigrafe segnalo che continuano a pervenire richieste -da parte di appartenenti al Corpo della Polizia di Stato in quiescenza- tese a verificare la possibilità di ottenere -sul trattamento di pensione- i benefici connessi al più favorevole computo del montante contributivo attraverso l'applicazione dell'art. 54 del T.U. n. 1092/1973, rispetto al più penalizzante art. 44 del medesimo D.P.R..

Come già evidenziato con plurime note -di pari oggetto- la più autorevole -ed oramai granitica- giurisprudenza della Corte dei Conti -di primo grado e d'appello- ha affermato che l'art. 54 si applica esclusivamente al personale militare in quanto è contenuto nel Capo II del T.U. citato, intitolato -per l'appunto- "Personale militare"; per converso, l'art. 44, essendo inserito nel Capo I del D.P.R. in argomento, dedicato al "Personale civile", è destinato ad operare esclusivamente nei confronti del personale civile e, quindi, anche nei riguardi degli ex appartenenti al Corpo della Polizia di Stato.


E ciò a prescindere dalla data di arruolamento -come afferma erroneamente taluno facendo leva sul dato temporale relativo alla c.d. smilitarizzazione della Polizia di Stato.

Ad inconfutabile conferma di quanto sopra allego Corte dei Conti -Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello-, sentenza n. 266/2019, depositata il 19 dicembre 2019.

Con l'auspicio di aver chiarito in via definitiva tutti i dubbi e le perplessità sin qui insorte sul tema de quo, porgo i

Migliori saluti.

Avv. Antonio Nicolini



All: Copia sentenza n. 266/2019 della Corte dei Conti -Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello- in Roma, depositata il 19 dicembre 2019.



Sent. 266/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE
d'APPELLO

composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Chiara Bersani Presidente f.f.
Dott.ssa Giuseppina Maio Consigliere
Dott.ssa Cristiana Rondoni Consigliere
Dott. Giancarlo Astegiano Consigliere
Dott.ssa Patrizia Ferrari Consigliere relatore

pronuncia la seguente sentenza

Sull'appello in materia di pensioni, iscritto al n 53984

proposto da

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con sede in
Roma alla via Ciro il Grande n. 21 in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia
congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Luigi
Caiulo , Lidia Carcavallo , Antonella Patteri, Sergio
Preden , con domicilio presso l'Avvocatura Centrale INPS
in Roma via Cesare Beccarla n. 29

contro

XX XX, nato a XX (XX) il xxxxxx residente in xxxxxxxx n.

XX – XXXX (XX), rappresentato e difeso dall' Avvocato

Claudio PARISI elettivamente domiciliato in Roma alla Via del Serafico nr 106 presso Avv. Giuseppe Torre

per l'annullamento

della sentenza n. 130/2018 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Lombardia della Corte dei Conti in data 22 maggio 2018, depositata in data 27 giugno 2018, notificata in data 29 giugno 2018.

Visto l'atto di appello;

Esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 6.11.2019, con l'assistenza del Segretario Maria Elisabetta Sfrecola , il relatore dr.ssa Patrizia Ferrari , l'avv. Sergio Preden per l'INPS, l'avv. Claudio Parisi per l'appellato

FATTO

1. Con sentenza n. 130/2018 la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia ha accolto il ricorso promosso dell'odierno appellato, appuntato dei Carabinieri, con anzianità di servizio alla data del 31.12.1995 di 17 anni e 11 mesi di anzianità, riconoscendogli il diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico con applicazione, sulla quota retributiva della pensione, dell'aliquota di cui all'art. 54 dPR 1092/73, in luogo di quella contemplata nell'art. 44 del dPR citato.

2. Avverso la decisione propone appello l'INPS censurando la violazione e falsa applicazione dell'art. 54

del d.P.R. 1092/1973; della legge 1543/1963; dell'art. 1 comma 1 del D.lgs 1 dicembre 2009 n. 179, dell'art. 27 comma 1 della legge 23 dicembre 1974 n. 724 in combinato disposto con l'art. 2 comma 19 della legge 6 agosto 1995 n. 555.

In sintesi, l'Istituto previdenziale, evidenziato che il trattamento del XX era stato determinato con il c.d. sistema misto, atteso che l'anzianità posseduta dall'interessato alla data del 31/12/1995 era inferiore a 18 anni (art. 1, comma 13, l. 335/1995), rilevava che diversamente da quanto affermato dal giudice di primo grado l'art. 54 trova applicazione "*... in modo non equivoco ed in ogni caso esclusivo all'ipotesi in cui l'assicurato sia cessato dal servizio permanente dopo un periodo non inferiore a 15 anni e non superiore a 20 e sia stato collocato in pensione ...*".

Evidenziava che seguendo la linea scelta dal giudice contabile di primo grado, ossia considerando al 31 dicembre 1995 l'aliquota del 44% pari all'anzianità di venti anni, si realizzerebbe una doppia valorizzazione dei periodi di servizio venendosi a sommare quelli figurativamente considerati corrispondenti alla differenza tra i venti anni di cui all'art. 54 del DPR n. 1092/1973 e quelli effettivamente conseguiti al 31 dicembre 1995 (ricadenti in ogni caso in un momento successivo al 1 gennaio 1996) con quelli

(sempre gli stessi) valorizzati secondo il sistema contributivo, come per legge. Concludeva chiedendo pertanto, la riforma della sentenza.

3. Con memoria di costituzione ritualmente depositata, il difensore del XX sosteneva la correttezza dell'impugnata decisione. A sostegno della propria posizione richiamava giurisprudenza del giudice di Appello di questa Corte rilevando l'esistenza di una sola sentenza di secondo grado in apparente contrasto con l'orientamento maggioritario. Concludeva chiedendo " *In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello; Nel merito, e previa valutazione dell'istanza sopra formulata di deferimento alle Sezioni Riunite ai fini della risoluzione della questione di massima o di diritto che ha dato luogo o possa dar luogo ad indirizzi interpretativi difformi, rigettare l'appello con conferma della sentenza nr 130/2018 resa dalla Corte dei conti, Sezione regionale Lombardia; Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ed attribuzione al procuratore antistatario.*

4. All'udienza del 6/11/2019, l'avv. Sergio Preden per l'INPS e l'avv. Claudio Parisi per l'appellato ribadivano le rispettive conclusioni, svolgendone i motivi.

La causa veniva, quindi, posta in decisione.

DIRITTO

1. Come precisato in parte descrittiva, il trattamento del XX

è stato calcolato con il c.d. sistema misto, non possedendo lo stesso, alla data del 31/12/1995, un'anzianità contributiva di almeno 18 anni.

La meno favorevole modalità di valorizzazione della base pensionabile aveva costituito oggetto di contenzioso.

La soluzione interpretativa accolta dal giudice di primo grado (applicabilità dell'aliquota di cui all'art. 54) è corretta e deve, pertanto, essere confermata. La soluzione interpretativa sostenuta dall'INPS non può essere condivisa in quanto deve escludersi che la disciplina di cui all'art. 54 sia qualificabile come speciale, in quanto contribuisce a definire gli ordinari criteri di calcolo della pensione per la generalità dei militari.

A tal riguardo il Collegio ricorda che l'art. 44, essendo inserito nel Capo I ("Personale civile"), del Titolo III ("Trattamento di quiescenza normale") del richiamato d.P.R. 1092/1973, è destinato ad operare esclusivamente nei confronti del personale civile.

Nei confronti del personale militare (cui appartiene l'odierno appellante), invece, opera la speciale disciplina contenuta nel successivo Capo II ("Personale militare") all'interno del quale è contenuto, per l'appunto, l'art. 54.

Le sia pur articolate considerazioni svolte dall'Istituto Previdenziale non si ritiene riescano a superare la chiara posizione indicata sul tema all'esame dal giudice di

appello, in particolare con le recenti sentenze pronunziate dalla Seconda Sezione centrale di appello n. 61/2019, 197/2019, 205/2019, 208/2019 , 308/2019 e 310 / 2019 i cui contenuti sono da intendersi espressamente condivisi e richiamati .

Il Collegio, non ravvisando ragioni per discostarsi dall'orientamento reiteratamente manifestato nelle indicate pronunce, rigetta l'appello, modulando la motivazione della decisione su quella recata dai precedenti conformi, a termini degli artt. 39, comma 2, lett. d), c.g.c. e 17 delle norme di attuazione del medesimo c.g.c.

2.Quanto ai riferiti contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione dell'art. 54 cit., rileva il Collegio che essi si riscontrano nell'ambito della giurisprudenza di primo grado mentre la giurisprudenza di appello, - eccettuata una isolata decisione non idonea, allo stato, ex se a far ritenere sussistente un parallelo indirizzo interpretativo -, appare fermamente orientata nel senso della presente decisione.

Conclusivamente, il Collegio, ritenuto che non sussistono, allo stato, i presupposti per aderire alla richiesta di deferimento della questione alle Sezioni Riunite di questa Corte, rigetta l'appello.

Le ragioni del rigetto dell'appello le spese di difesa seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1.000 a

favore dell'appellato. Nulla per le spese di giustizia.

Assorbita ogni altra questione.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale
d'Appello definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro
1.000 a favore dell'appellato.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6
novembre 2019.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Patrizia Ferrari

F.to Chiara Bersani

DEPOSITATA IN SEGRETARIA il 19 Dicembre 2019

Il Dirigente

F.to Dott. Salvatore Antonio Sardella